

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

Contratto Collettivo Integrativo
in merito all'utilizzo delle Risorse Decentrate nel triennio 2023 - 2025
e Parte Economica Esercizio 2023

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2023

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con Determinazioni n. 1 del 05.01.2023, Reg. Gen. 2 e n. 101 del 21.11.2023, Reg. Gen. 383, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	63.359,09
Risorse variabili	20.536,86
Residui anni precedenti (eventuale)	0,00
Totale	83.895,95

Sezione I – Risorse stabili

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	69.324,40
A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	0,00
INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	1.719,47
DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	1.490,15
R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	4.073,44
EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165) Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	0,00
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	0,00
RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	0,00
MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	0,00
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	0,00
INCREMENTO DI EURO 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite) Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	1.605,50
Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	0,00
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorse non soggette al limite) Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	1.287,00
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023) Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	1.687,36
(A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	-7.009,86
(A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	-10.818,37
TOTALE RISORSE STABILI	63.359,09

Sezione II – Risorse variabili:

Le risorse variabili sono così determinate:

DESCRIZIONE	IMPORTI
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C. 1, LETT. D), CCNL 1998-2001) Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	0,00
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997) Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	0,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018) Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	0,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	0,00
PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018) Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	0,00
COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	142,68
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	0,00
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	-142,68
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	0,00
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	0,00
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	14.869,88
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	0,00
EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	0,00
INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	0,00
INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)	0,00
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale. Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022 (di cui euro 656,22 di incremento quota fondo ed euro 571,77 di incremento quota risorse P.O.)	1.227,99
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022 Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	3.211,00
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato. Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	0,00
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022 Art. 79, c. 3, CCNL (di cui euro 656,22 di incremento quota fondo ed euro 571,77 di incremento quota risorse P.O.)	1.227,99
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	20.536,86
TOTALE RISORSE VARIABILI	20.536,86

Sezione III – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	63.359,09
Risorse variabili	20.536,86
Totale	83.895,95

Sezione IV – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non sono regolate dal presente contratto somme per totali €. 35.025,40 relative a:

Istituti contrattuali non applicati CCI	Importo
Indennità di comparto - CCNL 21.05.2018 art. 68 comma 1	8.874,36
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 21.05.2018 art. 68 comma 1	21.686,53
Differenziale PEO CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 2, lett. b)	1.490,15
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	1.287,00
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023) Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	1.687,36
TOTALE	35.025,40

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sono regolate dal contratto somme per complessivi €. 48.870,55 così suddivise:

Istituti contrattuali applicati CCI	Importo
Indennità condizioni di lavoro - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2 lett. c) e art. 70 bis – CCNL 16.11.2022 art. 84 bis, art. 7, comma 4, lett d) (rischio, disagio, maneggio valori)	3.816,00
Indennità di servizio esterno - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2 lett. f) e art. 56 quinquies – CCNL 16.11.2022 art. 7, comma 4, lett. e)	912,00
Indennità di turno - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2 lett. d) e art. 23 – CCNL 16.11.2022 art. 30	4.632,00
Indennità per specifiche responsabilità - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2 lett. e) e art. 70 quinquies – CCNL 16.11.2022 art.	9.942,31
Performance individuale	1.053,23
Performance organizzativa	2.457,54
Progressione economica all'interno della aree contrattuali – CCNL 16.11.2022 ART. 14,92,96,102 E 107, art. 7, comma 4, lett. c)	6.750,00
Performance individuale “una tantum”	1.331,70
Performance organizzativa “una tantum”	3.105,89
Somme rinviate	0,00
Incentivi per Funzioni Tecniche - CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 3 lett. c)	14.869,88
Compensi Istat - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2 lett. g) e art. 70 ter	0,00
TOTALE	48.870,55

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	35.025,40
Somme regolate dal contratto	48.870,55
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	83.895,95

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del Fondo stabili;

Le risorse stabili ammontano a €. 63.359,09. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, differenziali PEO e Differenze Stipendiali Personale Inquadrate in B3) ammontano ad €. 41.775,40. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente, ed in particolare gli importi di cui all'art. 17 comma 2 lettera a), sono erogati in modo selettivo a seguito di valutazione individuale secondo i risultati ottenuti con i criteri di valutazione approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 18.08.2015 ed adeguato alla nuova disciplina introdotta dal CCNL 21.05.2018 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 17.05.2019, in sostituzione della precedente regolamentazione di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 57 del 28.05.2009, n. 62 del 04.06.2011 e n. 31 del 05.06.2013, in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato negli anni precedenti

Descrizione	Anno 2016	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Differenza Anno 2016 con Anno 2022
Risorse stabili	55.569,61	59.286,99	58.779,23	63.359,09	(*) 7.789,48
Risorse variabili	0,00	15.417,04	16.039,89	20.536,86	(**)20.536,86
Residui anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	55.569,61	74.704,03	74.819,12	83.895,95	28.326,34

(*): importo corrispondente all'incremento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 67 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, rispettivamente pari all'incremento dell'importo su base annua di €. 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 ed alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali rilevati dalla tabella A e C. Tale incremento del Fondo Risorse Decentrate, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017, come chiarito dalla Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018.

Per l'anno 2021 è stato applicato l'adeguamento del limite al trattamento accessorio, stabilito dall'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 per l'importo di €. 507,76, non assoggettato ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Per gli anni 2022 e 2023 invece non è stato applicato l'adeguamento del limite al trattamento accessorio, stabilito dall'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, in quanto la situazione numerica del personale al 31.12.2018 era di n. 18,167 unità, mentre per l'anno 2022 è di n. 17,583 unità, con un decremento pari ad 0,584 e per l'anno 2023 è di n. 17.389 unità, con un decremento pari ad 0,778.

Inoltre, ai sensi dell'art 79, comma 1 Lett. b), del CCNL 16 novembre 2022, viene iscritto l'importo su base annua, pari a €. 84,50, per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 e, come chiarito dall'Aran nell'orientamento applicativo CFL173, tale importo non va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. Per questo Comune il personale in servizio era di 19 unità e dunque il fondo è pari ad €. 1.605,50. Il comma 6, dell'art. 79, ne dispone l'esclusione dal limite dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Poi, ai sensi dell'art. 79, comma 1 Lett. d), viene iscritto un importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali "a regime" riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli stessi incrementi contrattuali e confluiscono nel fondo dalla medesima data. L'Aran, con l'orientamento applicativo CFL174, ha chiarito che l'importo di incremento "a regime" sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (dall'1/1/2021, calcolati sulle unità di personale alla medesima data, senza tener conto della percentuale di part-time), riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali e che tali risorse, una volta inserite nel fondo dell'anno 2023, rimangono inalterate anche per gli anni successivi. Per questo Comune, il suddetto fondo calcolato sulle unità presenti all'01.01.2021 pari a 20 dipendenti ammonta ad €. 1.287,00. Il comma 6, dell'art. 79, ne dispone l'esclusione dal limite dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Inoltre, ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, è stato stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° giorno del quinto mese successivo alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, ovvero dal 1° aprile 2023), nella parte stabile confluisce anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale), al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. Con l'orientamento applicativo CFL 175, l'Aran ha asserito che le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del

nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In questo Comune sono in servizio n. 2 unità di personale in B3 giuridico. Dunque, dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel fondo deve essere iscritta per l'anno 2023, pari a mesi 9, l'importo di €. 1.687,36 (€. 843,68 x 2), mentre, dall'anno 2024 l'importo sarà pari ad €. 2.249,80 (€. 1.124,90 x 2). Per quanto riguarda al personale part-time, l'Aran, con l'orientamento applicativo CFL223, ritiene che il proporzionamento delle risorse possa intervenire solo in caso di part time "genetico" cioè solo nel caso di dipendenti assunti in origine con rapporto di lavoro part-time. Inoltre, con Nota Prot. n. 15611 del 25.11.2022, sempre l'Aran ha chiarito che, trattandosi di un incremento stabile, non sono previsti al riguardo meccanismi di decurtazione, con dunque il mantenimento di questo importo "a regime" dal 2024. Il comma 6, dell'art. 79, ne dispone l'esclusione dal limite dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

(**): importo di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 67 del CCNL per Incentivi Funzioni Tecniche. Inoltre, con il CCNL 16 novembre 2022, per le "risorse variabili", è stato previsto ai sensi dell'articolo 79, comma 3, l'inserimento dell'importo corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari 2018, pari ad €. 1.227,99. Queste risorse sono destinate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento a bilancio per le posizioni organizzative e, dal calcolo effettuato è risultato che €. 656,22 sono di incremento della quota fondo ed €. 571,77 sono di incremento della quota risorse P.O.. Inoltre devono inoltre essere inserite quali risorse "una tantum" ed esclusivamente nel fondo per l'anno 2023 – parte variabile – anche le quote relative agli incrementi annuali di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (84,50 euro per il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018) pari dunque ad €. 1.605,50 per l'anno 2021 ed €. 1.605,50 per l'anno 2022, e quelle relative agli incrementi annuali dello 0,22 per cento del monte salari 2018, pari ad €. 1.227,99, di competenza dell'anno 2022, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 5, in quanto non sono già state inserite nel fondo del 2022. Tutte queste particolarità di "Risorse Variabili", sono escluse dal tetto del salario accessorio, come precisato dal parere della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, n. 257831 del 18.12.2018, con le prescrizioni indicate nella Deliberazione n. 26/SEZAUT/2019/QMIG in data 7 ottobre 2019 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, nonché dal comma 6 dell'articolo 79 del CCNL 16/11/2022 ed anche da espresse disposizioni di legge.

VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO Art. 23 comma 2 D.LGS. 75/2017	2016	2021	2022	2023
Totale Fondo Risorse Decentrate Dipendenti	55.569,61	74.704,03	74.819,12	83.895,95
Voci escluse per la verifica del limite	0,00	- 19.134,42	- 19.249,51	- 28.326,34
Differenza	55.569,61	55.569,61	55.569,61	55.569,61
Retribuzione di posizione e risultato imputate a bilancio	64.499,87	65.089,23	64.499,87	64.499,87
Voci escluse per la verifica del limite	0,00	- 589,36	- 0,00	- 0,00
Differenza	64.499,87	64.499,87	64.499,87	64.499,87
Totale somme assoggettate a verifica del limite	120.069,48	120.069,48	120.069,48	120.069,48
Decurtazione da applicare	0,00	0,00	0,00	0,00
Somme a disposizione per la contrattazione integrativa Dipendenti	55.569,61	74.704,03	74.819,12	83.895,95

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate "stabili" sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 56/6 "Fondo per iniziative di miglioramento produttività ed efficienza" ad eccezione degli importi previsti per le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto, che sono imputati agli specifici capitoli di spesa del personale, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Per quanto riguarda al fondo delle risorse decentrate "variabili", per gli Incentivi per Funzioni Tecniche, si è provveduto, come previsto dall'aggiornamento dei principi contabili, di cui al paragrafo 5.2, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ad istituire gli appositi capitoli al Titolo Terzo delle Entrate ed al Titolo Primo della Spesa tra le spese del personale al fine della contabilizzazione, in quanto gli importi destinati all'alimentazione del fondo, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel Titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel Titolo I, nel caso di servizi e forniture per gli Incentivi per Funzioni Tecniche. Mentre per le restanti voci "variabili", le stesse sono imputate sempre al capitolo di spesa 56/6 "Fondo per iniziative di miglioramento produttività ed efficienza".

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

Ai sensi dell'art. 67, comma 7°, del CCNL 21/5/2018, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, non può superare il corrispondente importo *determinato* per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Tale importo è da intendersi quello risultante dal riallineamento del fondo 2016 all'importo dell'anno 2015, come già operato dall'Amministrazione in esecuzione dell'art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015, ora abrogato, al netto delle voci escluse per la verifica del limite.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo del trattamento accessorio per l'anno 2023, le retribuzioni degli incaricati di posizione organizzativa, imputate in un apposito capitolo di Bilancio, cap. 56/4 "*Fondo per le Posizioni Organizzative*", essendo il Comune di Galliera Veneta un Ente privo di dirigenza, ammontano ad €. 64.499,87, con un incremento pari ad €. 0,00 per effetto del non adeguamento del limite al trattamento accessorio, stabilito dall'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.

Pertanto il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con Determinazioni n. 1 del 05.01.2023, Reg. Gen. 2 e n. 101 del 21.11.2023, Reg. Gen. 383, trova imputazione nei seguenti capitoli del bilancio 2023:

56/1-56/4-56/6-56/9-56/15-146/1-241/1-241/50 - 272/1-440/1-712/1-954/1.

Le somme che al 31 dicembre 2023 non risultano ancora spese saranno imputate nel corso del 2023 al Fondo pluriennale vincolato (FPV).

Le somme per oneri riflessi e per IRAP trovano copertura nei corrispondenti capitoli del bilancio 2023.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

* * * * *

Il presente atto assolve agli obblighi previsti:

- dall'art. 5, comma 3 del CCNL 01.04.1999, sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;
- dall'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Galliera Veneta, 09 dicembre 2023

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
f.to Briotto Daniele